

COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

***REGOLAMENTO
COMUNALE
per l' APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA COMUNALE
sugli IMMOBILI***

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL
28/11/2007*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 Abitazione principale
- Art. 6 Riduzioni di imposta
- Art. 7 Esenzioni

TITOLO III DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 8 Dichiarazioni
- Art. 9 Versamenti
- Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 11 Accertamenti
- Art. 11/bis Accertamento con adesione
- Art. 12 Attività di controllo
- Art. 12/bis Potenziamento ufficio tributi ed incentivi per il personale addetto

- Art. 13 Rimborsi
- Art. 13/bis Compensazioni
- Art. 14 Ravvedimento operoso
- Art. 15 Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 Norme di rinvio
- Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di POVOLETTO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell' art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall' art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle

aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

2. Qualora il tributo sia corrisposto in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma, al contribuente non compete alcun rimborso.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. E' comunque escluso il riconoscimento dell'abitazione principale, qualora il contribuente usufruisca di analogo beneficio in altro Comune del territorio nazionale.

2. Sono equiparate all'abitazione principale:

- a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.;
- c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado), che ivi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

-aliquota ridotta, per le abitazioni di cui al comma 1 e comma 2, punti a), c), d) , se e come deliberata dal Consiglio Comunale;

-detrazione d'imposta: l'ammontare della detrazione è determinato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e termini di cui all'art.4, anche in modo diversificato, per ciascuna delle unità immobiliari indicate ai commi 1 e 2, tenuto conto dei limiti fissati dalla legge. La detrazione si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'abitazione di cui alle lettere a), b), d) è utilizzata da più contitolari la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Per gli immobili di cui alla lett. c), in caso di più contitolari, la detrazione spetta a ciascuno in ragione della quota di possesso, anche nel caso in cui uno o più contitolari vi abbiano la residenza.

Per la fruizione delle agevolazioni dovrà essere presentata dichiarazione nei termini di legge, a pena di decadenza.

4. Il Comune ha facoltà di prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all' art. 4, in alternativa alla detrazione, detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

6. La detrazione non può in alcun caso superare l'importo massimo stabilito.

7. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione nell'ammontare stabilito annualmente, le unità immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ancorchè distintamente iscritte in catasto. Costituisce pertinenza dell'abitazione principale, senza autonoma rilevanza impositiva, l'area occupata dalla costruzione ed accatastata unitamente al fabbricato. La detrazione d'imposta si estende alle pertinenze, sino a concorrenza del relativo importo massimo stabilito.

Art. 6 **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati temporaneamente inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. Possono essere considerati inabitabili o inagibili gli immobili che necessitino di interventi di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e del vigente Regolamento Edilizio Comunale nonché quelli che risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si riportano alcune condizioni caratterizzanti:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
- b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;

d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.)

4.L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata, anche a posteriori di un comportamento concludente da parte del contribuente:

- a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale;
- b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.

5.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

6.Le spese per le verifiche sono a carico del contribuente.

7.La riduzione d'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Non è ammesso rimborso per i periodi precedenti.

Art. 7 Esenzioni

1.Oltre alle esenzioni previste dall' art. 7 del D. Lgs. 30-12-1992, n. 504, ai sensi dell' art. 59, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, dagli Enti di assistenza e beneficenza riconosciuti dalla legge, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2.Ai sensi del combinato disposto degli artt.52 e 59, comma 1, lett.c) del D.Lgs.15.12.1997, n.446, l'esenzione dall'I.C.I., prevista dall'art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, competete soltanto per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, e utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222 (attività di religione o culto).

3.Le ONLUS, Enti commerciali di tipo associativo, così come definite dalla legge 460/1997 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imposta.

4.L'esenzione di cui ai commi 2 e 3 si applica a condizione che sussista identità tra soggetto possessore ed utilizzatore dell'immobile e con destinazione esclusiva allo svolgimento delle attività elencate al comma 2.

5.L'esenzione si applica anche qualora l'immobile sia utilizzato esclusivamente per le attività elencate al comma 2, dal soggetto possessore in concorso con altri soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett.c),D.P.R.917/86 o ONLUS.

TITOLO III DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Dichiarazioni

1.E' soppresso il regime della comunicazione e reintrodotta il regime della dichiarazione, come previsto dalla legge.

Art. 9 Versamenti

1.L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;

2.Il pagamento dell'imposta è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3.Non sono dovuti pagamenti di importo inferiore ad euro 12,00.

4.I versamenti d'imposta potranno essere effettuati:

- direttamente al Tesoriere Comunale;
- mediante l'utilizzo di apposito conto corrente postale intestato al Comune;
- tramite il sistema bancario, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- mediante l'utilizzo del Mod.F24.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

1.Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a)gravi calamità naturali;

b)particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11 Accertamenti

1.Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2.L'avviso di accertamento motivato, contenente la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, è notificato al contribuente a mezzo di messo notificatore oppure a mezzo del servizio postale,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Ai sensi art.1 del D.P.R. 16.04.1999, n.129, non si fa luogo al recupero dei crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni ed interessi qualora l'importo dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi la cifra di € 16,53 . Se l'importo del credito supera tale limite si fa luogo al recupero per l'intero ammontare.

5. La disposizione di cui al comma 4, non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio.

6. Nel caso di versamento congiunto la disposizione fa riferimento ad ogni singolo soggetto passivo.

7. L'attività di accertamento dei casi di omesso, parziale o travolto versamento dell'imposta per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento rimane soggetta alle norme vigenti all'epoca in cui è insorta l'obbligazione tributaria.

Art.11/bis

Accertamento con adesione

1. Si applicano per l'ICI, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs.19/06/1997, n.218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997 n.449, art. 50. In particolare si applicano le specifiche disposizioni di seguito riportate.

2. L'accertamento con adesione (o concordato) è un istituto che disciplina la procedura di accertamento dell'Ufficio o Servizio in contraddittorio con il contribuente. Il fine di tale istituto è quello di creare una collaborazione fra contribuente ed Ufficio che si concretizza in un atto dell'Ente, emanato nell'esercizio della sua potestà impositiva, rispetto al quale la manifestazione di volontà del contribuente costituisce una condizione affinché l'atto possa essere efficace. L'accertamento con adesione ha come obiettivo quello di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario e di essere quindi un elemento deflattivo per il contenzioso. Sono escluse le adesioni parziali, con riferimento solo ad alcuni degli oggetti dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta di questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

4. L'adesione non esclude ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento alla base imponibile che ne ha formato oggetto. L'accertamento con

adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.

5. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al responsabile dell'imposta o al funzionario addetto all'ufficio, che dovrà valutare scrupolosamente il rapporto costi/benefici del concordato con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6.L'iniziativa di voler concordare è demandata all'Ufficio ed in alcune ipotesi anche al contribuente. Di seguito vengono indicate le due ipotesi:

A)Il Comune può invitare i contribuenti a comparire a mezzo lettera raccomandata trenta giorni prima della data fissata contenente:

- 1)il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2)nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
- 3)il periodo o più periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4)i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.

Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto in precedenza; è fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente non può più avvalersi del concordato per i periodi d'imposta per i quali era stato invitato a comparire.

B) In caso di notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

7.Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

8.L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

9.Nell'atto occorre indicare:

- a)la motivazione dell'accertamento;
- b)la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
- c)l'ammontare delle sanzioni dovute;
- d)la modalità di pagamento (rateale o in unica soluzione).

10.L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sono fatte salve le disposizioni relative alla rateazione degli importi dovuti per accertamenti contenute in disposizioni di legge o di regolamento. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto il contribuente deve consegnare al Comune, entro 10 giorni, l'attestazione o le attestazioni di versamento. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 12 **Attività di controllo**

1.L'attività di controllo viene svolta con criterio di continuità, autonomia ed efficacia, per anno d'imposta, con riferimento ai fabbricati, ai terreni, alle aree fabbricabili.

2.Detta attività si svolge secondo i seguenti criteri di massima:

- Selezione, tenuto conto delle potenzialità della struttura, di una percentuale minima di soggetti passivi da controllare sul totale;
- Individuazione di alcune tipologie di immobili;
- Individuazione di alcune categorie catastali;
- Differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta;

3. Per le attività di controllo e la lotta all'evasione si usano i collegamenti ed i sistemi informativi del Ministero e degli Uffici competenti, le banche dati disponibili ed i programmi in dotazione; il responsabile ne cura l'attivazione e provvede ad usufruire dei sistemi e delle banche dati presso gli Uffici del Comune.

4.L'attività di controllo è improntata su principi di equità fiscale. I maggiori proventi derivanti dall'attività saranno utilizzati, in base alle esigenze ed alle proposte del Responsabile del Servizio o d'imposta, con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro e dalle disposizioni di legge, per incentivare le specifiche attività e prestazioni del personale addetto e/o per potenziare la struttura organizzativa, e/o per i collegamenti con banche dati utili.

Art. 12/bis **Potenziamento ufficio tributi ed incentivi per il personale addetto**

1.In sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero con l'approvazione del Piano Risorse ed Obiettivi, il Comune stabilisce gli stanziamenti e/o la percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili destinata al potenziamento della struttura organizzativa - Ufficio I.C.I. o Tributi - nonché per i collegamenti con banche dati utili.

2.Ai sensi del disposto dell'articolo 59, 1° comma, lett. p) del D.Lgs.n.446/97, l'Ente può individuare la quota parte o percentuale del gettito dell'imposta da attribuire al personale addetto all'Ufficio Tributi - ICI, per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate ai risultati, alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi, con le modalità indicate nel CCRL ed i criteri che saranno definiti.

Art. 13 **Rimborsi**

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute è disposto su domanda dell'avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo da rimborsare, per ogni anno d'imposta, comprensivo degli interessi, non supera € 16,53 .
Nel caso di versamento congiunto la disposizione fa riferimento ad ogni singolo soggetto passivo.

ART.13/bis **Compensazioni**

1. Il contribuente ha facoltà di compensare, in tutto o in parte, il rimborso dell'ICI pagata in eccesso nei precedenti periodi d'imposta con il tributo dovuto nell'anno in corso.

2. La compensazione è possibile anche tra contitolari dello stesso immobile.

3. Per esercitare la facoltà di cui al primo comma l'interessato è tenuto a trasmettere all'Amministrazione una comunicazione attestante le somme oggetto di compensazione, entro 30 gg. prima della scadenza dell'importo a debito.

4. Qualora gli importi a credito siano superiori all'imposta dovuta, l'eccedenza può essere portata in compensazione alle successive scadenze di pagamento.

5. Il contribuente ha facoltà di utilizzare la compensazione in modo parziale, ovvero di produrre istanza di rimborso per le somme a credito non ancora compensate.

6. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.

7. In caso di mancato riscontro entro 30 gg dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

8. Per le modalità di compensazione con altri tributi tramite delega F24, si rinvia alle disposizioni di legge.

ART.14 **Ravvedimento operoso**

1. Quando il versamento del tributo viene effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo edittale a norma dell'art.13 del D.Lgs.472/97. La sanzione sarà invece ridotta ad un quinto del minimo, se il versamento è eseguito entro un anno dal termine previsto.

2. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ai sensi del comma 2 del citato art.13.

3. Eventuali riduzioni delle sanzioni possono riguardare altre fattispecie di infrazioni e trovano allocazione nelle disposizioni di cui al predetto art.13 del D.Lgs.472/97.

Art. 15

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ovvero le modifiche introdotte, entra in vigore il 1 gennaio 2008.